Contributi - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Applicazione regolamento CEE n. 1408\71: richiesta di cancellazione dalla gestione Commercianti per esercizio simultaneo di attività autonoma in Italia e attività subordinata in uno Stato membro - Esclusione.

Tribunale di Grosseto, sezione lavoro – 27.06.2011 n. 65 – Dott. Bilisari – K.T.(Avv. Fiorini) – INPS-SCCI (Avv. Napoletano)

Nei casi previsti dall'allegato VII (tra cui il caso di chi esercita un'attività autonoma in Italia e attività subordinata in un altro Stato membro), la persona è soggetta sia alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata e sia alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma; solo nel caso (eventuale) in cui le distinte tipologie di attività (subordinata e autonoma) siano esercitate in un più Stati membri, e con ciò creando incertezza sulla legislazione applicabile, (per esempio, attività subordinata in più Stati membri e attività autonoma in più Stati membri, oppure attività subordinata in uno Stato membro e attività autonoma in più Stati membri, e via dicendo) la legislazione da applicare (essendo comunque sempre e solo una per l'attività subordinata e una per l'attività autonoma) è determinata secondo i criteri, rispettivamente, di cui all'art. 14 punti 2 o 3 e di cui all'art. 14bis punti 2 o 3.

FATTO Con ricorso depositato il 19 giugno 2009, K. T. chiedeva l'annullamento di varie cartelle di pagamento, per un totale di euro 10.129,34, emesse sulla base dei contributi previdenziali asseritamenti dovuti per l'iscrizione dello stesso, operata d'ufficio dall'INPS di Grosseto, alla gestione commercianti.

A sostegno dell'opposizione, esponeva che era stato titolare della ditta individuale "E. e S. di K.T.", corrente in Roccalbegna (GR), dal 15 giugno 2005 al 31 dicembre 2008, svolgente attività di commercio all'ingrosso di impianti ad energia solare; che, nel medesimo periodo, svolgeva attività di lavoro dipendente in Germania,

come da dichiarazione del datore di lavoro, regolarmente inoltrata agli uffici INPS; che pertanto, svolgendo contemporaneamente attività di lavoro dipendente in Germania ed attività di impresa in Italia, in virtù del regolamento CEE n. 1408/71, doveva essere cancellato il proprio nominativo dalla gestione commercianti.

Si costituiva in giudizio, l'INPS la quale, preliminarmente, eccepiva la tardività del ricorso, in quanto depositato oltre quaranta giorni dalla notifica delle cartelle; nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, ritenendo applicabile al caso di specie l'allegato VII del citato regolamento.

Successivamente, con ricorso depositato in data 14 ottobre 2009, il K. proponeva opposizione anche avverso la cartella n. 051 2009 0029509401, notificatagli in data 18 settembre 2009, per la medesima causale.

Le due cause venivano riunite e all'udienza odierna sono state decise mediante lettura del dispositivo.

DIRITTO Preliminarmente, va detto che per le cartelle di pagamento oggetto del primo ricorso, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione in quanto la stessa è stata presentata oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica.

Ciò si evince dall'estratto di ruolo proveniente da Equitalia Gerit s.p.a. (allegato 7 parte ricorrente); in ogni caso, era onere del ricorrente provare la tempestività dell'impugnazione.

Quanto alla cartella di pagamento n. 051 2009 0029509401 oggetto del secondo ricorso, l'opposizione è tempestiva.

Nel merito, la domanda del ricorrente era apparsa, in un primo tempo, fondata, e pertanto in sede di lettura del dispositivo (il solo che fa stato e che non può essere modificato al momento della stesura della motivazione), è stato accolto il ricorso limitatamente alla sopra citata cartella di pagamento.

Tuttavia, da un più attento esame del regolamento in oggetto, è doveroso affermare (anche in considerazione del valore di "precedente" che ogni sentenza porta con sé) che l'interpretazione suggerita dal ricorrente non è condivisibile.

Ed invero l'art. 14 quater lettera a) del regolamento comunitario n. 1408/71 dispone che la persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta, fatta salva la lettera b), alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita attività subordinata; la lettera b) di tale articolo prevede una disciplina particolare nei casi menzionati nell'allegato VII.

Nel suddetto allegato sono indicati chiaramente i casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri e tra questi rientra, al punto 10), il caso dell'esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro (che è appunto quello del ricorrente).

La lettera b) dell'art. 14 quater non può essere interpretata nel senso voluto dal K., e cioè che la legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma si applica solo qualora la persona esercita siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.

La lettera b) recita testualmente: "*b) nei casi menzionati nell'allegato VII: - alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'art. 14, punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri e – alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 bis, punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri*".

Emerge quindi dalla semplice lettura delle norme in questione che l'inciso "*qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri*", che, secondo il ricorrente costituirebbe la condizione per l'applicazione della doppia normativa, sia riferito invece all'applicazione dei criteri di cui all'art. 14bis, punti 2, 3 o 4, che dettano criteri per determinare, per l'appunto, la legislazione applicabile nel caso di esercizio di attività autonoma nel territorio di più Stati membri.

In buona sostanza, la norma vuole dire questo: nei casi previsti dall'allegato VII (tra cui il caso di chi esercita un'attività autonoma in Italia e attività subordinata in un altro Stato membro), la persona è soggetta sia alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata e sia alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma; solo nel caso (eventuale) in cui le distinte tipologie di attività (subordinata e autonoma) siano esercitate in un più Stati membri, e con ciò creando incertezza sulla legislazione applicabile, (per esempio, attività subordinata in più Stati membri e attività autonoma in più Stati membri, oppure

attività subordinata in uno Stato membro e attività autonoma in più Stati membri, e via dicendo) la legislazione da applicare (essendo comunque sempre e solo una per l'attività subordinata e una per l'attività autonoma) è determinata secondo i criteri, rispettivamente, di cui all'art. 14 punti 2 o 3 e di cui all'art. 14bis punti 2 o 3.

L'interpretazione indicata dal ricorrente è quindi solo il frutto di una manipolazione del testo normativo attraverso l'inserimento di parentesi ed espressioni (come *solo ed esclusivamente*) non contemplate dalla norma in oggetto (v. pag. 5 del ricorso).

Non avrebbe alcuna logica che il Legislatore comunitario, da un lato, specifichi, espressamente, nell'allegato VII, i casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri, ricomprendendovi anche quello di specie (esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro), e poi nella norma che richiama quello stesso allegato ponga un'ulteriore condizione, e cioè che, oltre che in Italia, l'attività autonoma debba essere esercitata in un altro Stato membro.

Questo del resto è quanto autorevolmente sostenuto dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 9 marzo 2006 nella causa C – 493/04: "*Dall'art. 14 quater, lett. b), del regolamento 1408/71 risulta, tuttavia, che, nei casi elencati nell'allegato VII, la persona che svolge al contempo un'attività subordinata in uno Stato membro e un'attività autonoma in un altro Stato membro è soggetta simultaneamente alla normativa di ciascuno di tali Stati. Questa persona è pertanto obbligata a versare i contributi che le siano eventualmente imposti da entrambe le legislazioni (sentenza De Jaeck, cit., punto 39).*".

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

(Omissis)